

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Mari
Via D. Anselmi 37
87012 Castrovillari

ALL'ON.LE TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. LAVORO -

RICORSO EX ART.414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700

CPC E 669BIS E SEGG. CPC

PER la prof.ssa Anna Rita ALTIERI, nata a Cosenza il 28.08.1968 e residente in Castrovillari, alla via Sibari n. 25, LTR NRT 68M68 D086I, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mari, MRA VCN 79E02 D086M, in Castrovillari alla via D. Anselmi, 37, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 14/05/2005 n. 80 si indica ai fini della ricezione delle comunicazioni il n. di fax 0981.489627 e la PEC :vincenzo.mari@pec.giuffre.it

- RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (c.f. 8018525088) in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Milano via Soderini, 24

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA in persona del Direttore p.t. con sede in Catanzaro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Direttore p.t. con sede in Milano

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ambito Territoriale di Cosenza in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Cosenza



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE ambito Territoriale di Milano in persona del legale rappresentante p.t. con sede in
Milano

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, è docente di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A019 – discipline giuridiche ed economiche, vincitrice del concorso abilitante del 1999 ed inserita nella GAE per il triennio 2015/2017. Veniva assunta dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1 comma 98 lett. C), della L. 13.07.2015 n. 107, nell'anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed assegnata presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza, con contratto del 01.12.2015 stipulato con il Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende – Cosenza. (All.2)

All'atto della proposta di nomina per l'anno scolastico 2015/2016 la prof.ssa Altieri si trovava collocata nella GAE della provincia di Cosenza relativa al triennio 2014/2015-2016/2017 con punti 49.

A seguito delle operazioni di mobilità, finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, con atto del 13.08.2016, inviato via e mail, il MIUR comunicava alla ricorrente, per l'anno scolastico 2016/2017 di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito 0024 (all.8) invece che, come di diritto, e come richiesto presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Ambito territoriale di Cosenza.(all.3).

La procedura di assegnazione definitiva, disposta dal MIUR, ad oltre 1000 Km di distanza dalla sede prescelta dalla prof.ssa Altieri, che come prima indicazione aveva chiesto l'ambito territoriale Calabria 0006, in dispregio ai criteri di merito e di viciniorietà, è fortemente lesiva dei diritti soggettivi della ricorrente per i seguenti

MOTIVI

Disparità di trattamento – illegittimità del CCNI (all.6) sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16 ed illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data (all.5) – Violazione del diritto



soggettivo della ricorrente.

- 1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.04.16 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione, ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalla GAE che non trova riscontro nella L.107/2015.

Infatti, l'art. 1 comma 108, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017, ai sensi del comma 98, lett. b) e c) statuisce solo che: "... *i docenti di cui al comma 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2016/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale....*" e, quindi, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis) ai fini dell'assegnazione provvisoria garantendo per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (senza distinzione tra GM 2012 E GAE) parità di trattamento.

Non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98 lett. b) e c) e, quindi, tra quelli di cui all'art. 1, comma 96 lett. a) provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1 comma 96 lett. b) provenienti dalle GAE.

Invece l'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata OM) punto n. 2 indicata come fase B della mobilità si legge che "... *gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia*" mentre per gli "... *assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE*" è riservata la cd. Fase C prevedendosi che costoro



“...parteciperanno a mobilità territoriale”.

Così facendo solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012 e, cioè, **da un concorso successivo**, è stata assicurata la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi provenienti da GAE come la ricorrente, pur essendo in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche conseguita nell'anno 2000 vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, **indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità**.

In tal modo viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria, in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati e collocati da anni nelle GAE.

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nella GAE da moltissimo tempo, **ben 16 anni**, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del Dlgs n. 297/1994. La stessa è stata penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012 che, pur con punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Disparità di trattamento ancor più grave se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alla GAE.

- 2) Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.

Infatti, l'art. 6 del CNNI del 2016 (approvato con la citata O.M.) punto B della mobilità, punto 1 si legge: *“Gli assunti entro il 2014/2015 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A.*

Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la



titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”

Ciò, tuttavia, non trova riscontro nell'art. 1 comma 108 della L. 107/15 primo periodo laddove si legge che “ *per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399 comma 3, del T.U. Di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).*”

L'art. 1 comma 108 della L. 107/2015 prevede che per l'anno scolastico 2016/2017 che i “ docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C; invece, l'art. 6 del CCNI, sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, a proposito della FASE B prevede che “1. Gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi, e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi Be C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A .Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”



E la differenza non è di poco conto. Invero, leggendo la norma contrattuale attuata con l'OM 241/2016, si introduce una deroga (determinando in tal modo una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa **prevedendo per i docenti assunti entro il 2014/2015 una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.** Infatti tale norma contrattuale, ha invogliato tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità visto che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere, in tale ambito, la titolarità su scuola e non, invece, solo su ambito. **Diversamente nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente avrebbe presentato domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo la certezza sull'assegnazione della scuola)** dovendo concorrere con gli altri docenti nell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla L. sulla cd. “Buona Scuola” n. 107/2015.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento alcuno sul piano delle leggi ed in particolare della L. 107/2015 ma anche del Dlgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

In questa direzione valga la lettura dell'art. 7 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l'assenza da ogni forma discriminatoria nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. E con maggiore incisività con riferimento alla mobilità vanno segnalate alcune pronunce della Cassazione in cui viene statuito l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di adottare regole che assicurino la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici per come fissato dall'art. 97 della Costituzione (Cass. Civ sez. lav. nn. 1485/2015 11127/2004).

Per effetto dell'illegittima OM n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti suindicate, la ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione. Infatti, la stessa, che ha chiesto come prima sede di



assegnazione definitiva l'ambito territoriale della provincia di Cosenza 006 e che ha un punteggio, ai fini di mobilità, di punti **18 (+6 per il ricongiungimento)**, superiore al docente assunto in quell'ambito nello stesso anno scolastico 2015/2016 proveniente da GM del concorso 2012 sig. Carbonara Francesco con punti 23, nonché della docente sig.ra Palermo Giorgia con punti 18 ma del 1974 (quindi più giovane della ricorrente) dell'ambito 004 sempre Calabria, scelto al n. 4 delle preferenze, è stata pregiudicata nella scelta di tali ambiti territoriali a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore o uguale.(All. 3 – all. 4)

A ciò si aggiunga che gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'a.s. 2014/2015 non su ambito ma su scuola e, sicuramente, tali posti non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola) nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1 comma 108 L. 107/2015 se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella L. 107/2015.

E' palese la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito illegittimamente una gravissima discriminazione essendole stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'ambito territoriale di Cosenza (come negli altri ambiti) riservata prioritariamente ed inspiegabilmente sia ai docenti assunti ante 2015 sia ai docenti provenienti dal concorso 2012, in pregiudizio del merito.

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita su come – in base al punteggio – sia stata assegnata presso L'Uff. Scolastico Provinciale di Milano quando nella sua richiesta aveva selezionato, in prima istanza Cosenza ambito 0006, poi 0005, 0003, 0004 e così via.

Pertanto, ai fini della prossimità rispetto a Cosenza, sede di prima assegnazione provvisoria, la ricorrente aveva anche segnalato le esigenze di famiglia, coniuge e due figli minorenni in età adolescenziale.



Ad ogni modo non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata la sua assegnazione frutto del famoso c.d. “algoritmo” per l’individuazione delle sedi.

Tale “programma informatico” è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto, dovendosi registrare, peraltro, il netto rifiuto opposto dall’Amministrazione, a fronte di reiterate richieste di renderlo noto ai diretti interessati al fine di rendere possibile il normale controllo sull’attività della P.A.. Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa così come prevista e regolata dalla L. 241/1990.

In merito all’illegittimità dell’O.M. n. 241 dell’8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, si evidenzia che lo stesso TAR del Lazio aveva sospeso gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili evidenziati per la lesione del diritto soggettivo, dubitando, peraltro, della legittimità costituzionale di detta normativa.

Ad ogni modo per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O. tanto più che lo stesso art. 1 comma 196 della L. 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell’ordinamento giuridico – che “ *Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge* “; e tanto più che l’art. 63 del Dlgs n. 1615/2001 e smi al comma 1 prevede che “ *Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 ...*” ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. *Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo*”

Per cui a prescindere dall’impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi alla G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi. Tanto più che il Tar Lazio con sentenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro. (All. 13)

La ricorrente, pertanto, che ha presentato domanda di mobilità indicando come prima sede Cosenza



in base al punteggio in possesso dovendo concorrere ai sensi della Legge senza alcuna discriminazione con i docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 – **previa disapplicazione dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data** – ha diritto all'assegnazione definitiva nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza avendo totalizzato punti 18 + 6 superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012 che hanno totalizzato punteggi inferiori. A tal proposito preme evidenziare la pronuncia del Tribunale di Palermo sez. lavoro dalla quale si evince l'illegittimità della previsione del Contratto in oggetto e della relativa O.M. laddove introduce una disparità di trattamento tra gli immessi in ruolo da GAE rispetto a quelli della graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012 in violazione del principio di merito del punteggio in graduatoria. (nella stessa direzione Giudice del Lavoro di Ravenna ordinanza del 03.02.2017)

3) E non è tutto. La ricorrente, infatti, rileva un ulteriore profilo di criticità della summenzionata normativa contrattuale con riferimento alle cd. “note comuni” riportate in calce alla “tabella di valutazione” dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente” del CCNI 8.4.2016, nelle quali si dispone che “ il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera” .

La ricorrente, sebbene non ritenuta legittima, si atteneva alla prescrizione normativa.

Tuttavia, a causa della suddetta previsione contenuta nel CCNI, la ricorrente ha perso ben **9 punti** nella graduatoria per la mobilità con perdita della possibilità di rimanere nella provincia di immissione in ruolo. Infatti, **proprio grazie al punteggio maturato anche nella scuola paritaria, regolarmente calcolato per l'immissione in ruolo, la mia assistita veniva assunta nella provincia di residenza.**

Senonchè, l'art.2 comma 2 del DL n. 255 /2001 del 3 luglio 2001 convertito in legge il 2 agosto 2001 stabilisce chiaramente che i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. La legge, dunque, riconosce l'equiparazione ai sensi dell'art. 1



della legge 10 marzo 2000 n.62 in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. Nella fattispecie l'Istituto Tecnico Commerciale IGEA Paritario “Centro Studi Europa 2000”, ove la ricorrente ha prestato servizio, ha ottenuto il riconoscimento della parità con decreto n.22205/P del 11.11.2004 . Si appalesa, pertanto, anche sotto questo profilo l'illegittimità della normativa contrattuale di cui al richiamato CCNI e successiva O.M. Del 08.04.2016 in quanto in contrasto con il dettato legislativo suindicato.

Tale disposizione ai sensi degli artt. 1339 (Inserzione automatica di clausole) e 1418 e 1419 cc e del comma 1 ult.cpv dell'art.40 (nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, **della mobilità e delle progressioni economiche**, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile”) del dlgs 156/01, così per come modificato dall'art.54 del dlgs 150/2009, deve essere disapplicata, con conseguente affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario degli **anni 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010** ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

Il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360 c.6 e 485 del dlgs 297/94 alle sole scuole pareggiate e parificate (agli effetti della carriera) non può essere tenuto in considerazione, perché bisogna tener conto delle novità normative in materia di parità scolastica ed in particolare l'art.1 bis D.L. 250/05 dove è precisato meglio ed ulteriormente che **“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I,IIe III del testo unico di cui al DLGS 16 aprile 1994, n.297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62 e di scuole non paritarie”**). (vedasi in tal senso Tribunale di Napoli Sez. lavoro n.



1745/16, (all.12) Tribunale del lavoro di Caltagirone R.G. 535/2016 (all.9); Tribunale del lavoro di Milano R.G. 6202/16 del 20/07/2016 (all.15).

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.03.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio, così come da ultimo anche quelle allegate al bando di concorso del 23.02.2016.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato con nota n.0069064 del 04.08.2010 ha riconosciuto che la L.62/00 “ nulla ha modificato in materia di servizi pre – ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del Dlgs 247/1994”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “ la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità dell’offerta formativa “(Consiglio di Stato, sent. n.1102/2002)

Quindi, se la valutazione di tale servizio, in ossequio a quanto previsto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, era dovuta e, pertanto, prendiamo in considerazione anche i punti per il servizio svolto presso la scuola paritaria, il punteggio della mobilità doveva essere di **27 (+ 6 per il ricongiungimento)** cioè al di sopra di tutti i docenti GM 2012 e quindi anche nei confronti di Cetera Carmela punti 21 e Perri Antonio punti 18, oltre a quelli già menzionati (Carbonara Francesco e Palermo Giorgia). Ma, a prescindere anche da queste considerazioni riguardanti il maggior o il minor punteggio dei docenti del concorso 2012, ciò che è necessario valutare attiene la posizione della ricorrente che, se avesse potuto inserire il punteggio dalla stessa vantato, sicuramente non avrebbe avuto in assegnazione la sede di servizio Lombardia 0024.

Tanto è vero, che in primis il Tribunale di Milano (all.15 e poi il Tribunale di Cuneo e ancora recentemente i Tribunali di Milano (all. 17) , Trieste, Ravenna (all.14) etc. hanno disapplicato l'efficacia dell'ordinanza di mobilità nazionale con la quale non sono stati riconosciuti i servizi svolti in scuola paritaria ai docenti che ne erano in possesso **falsando, conseguentemente, tutte le**



procedure di assegnazione nazionale, ritenendo, pertanto, erroneo l'intero impianto della mobilità nazionale docenti ed il funzionamento dell'algoritmo.

Infatti, modificando uno dei dati inseriti nel sistema (ed andrebbero modificati i punteggi di tutti i docenti d'Italia con servizi nella paritaria) cambierebbero le assegnazioni che in concreto sono state attribuite. D'altronde, “ se si ragionasse diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 COST), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”. **Quindi il CCNI e l'O.M. Sono illegittime perchè contra legem.**

- 4) Un ulteriore profilo di illegittimità nella procedura di assegnazione della sede per la ricorrente va individuato nel mancato rispetto del criterio dell'attribuzione con priorità dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla **fase c** della mobilità rispetto alla richiesta dei partecipanti della successiva **fase d**, che pertanto non avrebbero potuto scavalcarli. In particolare lart.6 c.2 CCNI mobilità, stabilisce che **la fase d della mobilità avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase c (trasferimento su tutti i posti disponibili degli abiti nazionali)** e quindi ai docenti rientranti in tale fase avrebbero dovuto essere assegnati gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai docenti rientranti nella fase c. Così non è stato poiché la prof.ssa Altieri si è vista scavalcare dalla prof.ssa Santo Maria Antonietta che pur rientrando nella successiva fase D ha ottenuto l'assegnazione dell'ambito territoriale Calabria 0005 indicato dalla ricorrente al n. 2 delle sue preferenze territoriali, alla quale è stato invece assegnato l'ambito territoriale Lombardia non richiesto tra gli ambiti ma solo indicato come provincia al numero 105. Ciò in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva. **Tale**



situazione di illegittimità assumeva rilievo nazionale e veniva denunciata anche in un articolo pubblicato sulla Rivista Tecnica della Scuola già in data 14.08.2016, che si allega alla presente (all. 16). Sulla base di tale motivazione il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016 ha sospeso l'efficacia dell'assegnazione di una docente ad un ambito territoriale.

Tali anomalie non sono giustificabili normativamente e, nel caso in cui lo fossero, il MIUR sarebbe tenuto a fornirne spiegazione.

Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 108 della L. 13.7.2015 n. 107 per contrasto con gli artt. 3,4,36 e 97 della Costituzione.

Solo in via estrema ,ove e nella misura in cui, in tutto o in parte si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016 attuativa del CCNI dell'8.4.2016 legittima in quanto coerente con l'art. 1 comma 108 della L. 107/2015 con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012 si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3 sul principio fondamentale di uguaglianza;4 sul principio fondamentale di del diritto di accesso al lavoro;36 sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare una esistenza libera e dignitosa (principio calpestato ove si consideri che un soggetto come la ricorrente sradicato dal territorio e dalla famiglia è costretto a spendere quasi l'intera retribuzione per il mantenimento fuori da casa);97 sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti si consideri quanto segue:

La legge 107/2015 ed in particolare l'art. 1 commi 96.97 e 98 sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) *Docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.*

Il comma 73 così recita “ *Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'art. 399 del T.U. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 continuano ad applicarsi*



le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova ed alla successiva destinazione alla sede definitiva".

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *"secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del T.U. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di competenza degli Uffici Scolastici Regionali"*.

Come si vede gli assunti in fase 0 e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le "vecchie regole" e verrà loro assegnata una sede di titolarità che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari:

- b) Docenti, ex comma 96, assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016.

Secondo l'art. 1 comma 108 i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016. Da tale omessa indicazione il CCNI dell'8.4.2016 e quindi l'O.M. di pari data hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò non può essere assolutamente.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nell'ambito provinciale come mobilità ordinaria sarebbe illegittimo sia perché il comma 73 espressamente prevede la mobilità ordinaria soltanto per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa, sia perché evidentemente in tal modo si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti



dalle GAE .

In ogni caso tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta nell'ultimo periodo dell'art. 2 comma 108 del D.L. 29.3.2016 n. 42 convertito in L. 2.5.16 n. 89 art. 1/bis che non prevede alcuna distinzione tra i medesimi docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali.

Pertanto, ove del caso sarebbe auspicabile una decisione del Corte Cost. che innanzitutto parificasse espressamente le due posizioni dei docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 sia provenienti da dalle G.M. del concorso 2012 che dalle GAE.

Diversamente è palese la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A.

Sussistenza del fumus boni juris e del danno grave ed irreparabile

Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di mobilità introdotta dal CCNL e dall' OM dell' 8.4.2016 e perciò di illegittimità- per contrasto sia con la L.107/2015, sia col D.Lgs 165/2001 e con la L.241/90 – che ha incredibilmente reso possibili che proprio docenti più qualificati, con maggior punteggio e, quindi, con maggior esperienza nelle rispettive classi di concorso – cioè tutti quelli inseriti nelle GAE da decenni – venissero penalizzati in maniera pesantissima. Si pensi, addirittura, che l'ordinanza ministeriale de quo è gravata da **un ulteriore profilo di grave ingiustizia ed illegittimità**, posto che stabilisce per tutti i docenti risultanti non assegnatari di alcun ambito territoriale all'esito della fase di mobilità, evidentemente per l'esiguo punteggio nella graduatoria menzionata, l'assegnazione nella provincia di immissione in ruolo. Anche in questo caso, in completo spregio del principio della meritocrazia e della graduatoria, i docenti della GAE con maggior punteggio sono stati ulteriormente gabbati. Non è esagerato affermare che le macchinose ed illegittime previsioni del CCNI, recepite dalla successiva OM, hanno provocato effetti che non si ha alcuna remora a definire



contorti, come l'assegnazione di sedi a docenti praticamente sotto casa, nonostante i pochissimi punti, mentre docenti in età avanzata, con famiglie, figli minori e genitori molto anziani, radicati nelle provincie di appartenenza(come la ricorrente) si sono visti costrette al trasferimento a migliaia di chilometri di distanza.

Da tutto quanto sopra esposto, pertanto, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute è chiara la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 provenienti da GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, resa ancor più evidente, ove si consideri, nel caso di specie, che la ricorrente ha un punteggio superiore. **Ma ciò che ha aggravato ulteriormente la situazione è stato il mancato riconoscimento del punteggio ottenuto nelle scuole paritarie. La prof.ssa Altieri, attenendosi alla previsione dell'O.M., non ha potuto aggiungere ulteriori 9 punti ottenuti proprio prestando servizio in tale tipologia di scuola e che le avrebbero consentito di ottenere una sede nella provincia di residenza.** A tal proposito, basti pensare che docenti con un punteggio di mobilità pari a 23/24 sono stati assegnati ad ambiti della regione Puglia.

Oltre, come evidenziato, all'assegnazione di ambiti richiesti dai docenti della precedente fase c, ai docenti che partecipavano alla successiva fase d.

Sussiste, altresì, il periculum in mora. La ricorrente, a tutela delle proprie ragioni,aveva prontamente adito il Giudice Amministrativo con ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della O.M. de quo e del relativo provvedimento di assegnazione di ambito territoriale, ma il TAR Lazio, come già evidenziato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per stesse tipologie di ricorsi, pertanto, anche quello della Altieri seguirà inesorabilmente la stessa sorte.

Si appalesa,pertanto,ancora più urgente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la docente sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente, conseguenti all'assegnazione definitiva presso l'Ufficio Scolastico Provinciale Lombardia 0024. La sede di lavoro assegnata, San Donato Milanese, è distante, come detto, oltre 1000 km dalla sede di residenza (Castrovillari CS) e, pertanto, l'istante è costretta ad allontanarsi



dal proprio nucleo familiare e ad affrontare un viaggio di circa dodici / tredici ore in pullman, due volte ogni settimana. Con tutte le conseguenze che ne derivano, sia in termini economici, ma soprattutto affettivi. La ricorrente, oltre al coniuge che lavora nel comune di residenza, ha due figli in età adolescenziale (17 e 14 anni) che abbisognano della presenza costante di una guida materna e che non possono essere lasciati in balia degli impulsi e delle intemperanze tipiche dell'età. Il lavoro non può pregiudicare lo sviluppo psico – fisico dei figli né, tantomeno, compromettere gli equilibri familiari consolidati che coinvolgono gli stessi. Alle soglie dei cinquant'anni, la ricorrente ha subito un vero e proprio sradicamento dai propri affetti. Oltre al marito e ai due figli, la prof.ssa Altieri ha anche genitori molto anziani (81 e 87 anni) affetti da gravi patologie che fanno affidamento su di lei in tutto e per tutto, essendo la stessa figlia unica.

Come precisato nell'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna (v. 3684/2016 del 16.11.2016) il *periculum in mora*, tra l'altro, è *in re ipsa* poiché il “*trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a migliaia come la ricorrente),dagli affetti ,dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere patrimoniali e reddituale del lavoratore.*(all.13)

Allo stato, tra l'altro, la tutela cautelare appare quanto mai urgente ed essenziale considerato che l'accordo sulla mobilità del personale scolastico, siglato in questi giorni dai sindacati con il MIUR, sembra non prendere in considerazione in alcun modo le illegittimità subite dagli assunti in ruolo nelle fasi B e C da Gae, come la ricorrente, e non prevede nessuna ipotesi di sanatoria. Infatti, non essendo stato previsto un rifacimento delle operazioni di mobilità, come da più parti richiesto, né tantomeno una rettifica di tutti gli innumerevoli errori commessi, il nuovo accordo lascia invariata la situazione che si è delineata l'anno precedente, sebbene illegittima, ed in tal modo, pur prevedendo una deroga al vincolo della triennialità degli incarichi, ha riservato solo il 30% dei posti disponibili alla mobilità interprovinciale, percentuale assolutamente troppo esigua per consentire ai docenti spediti a molti chilometri di distanza dalle proprie abitazioni, a causa di un algoritmo che, per



stessa ammissione del Ministero, come detto,

ha commesso innumerevoli errori, di poter rientrare o anche solo avvicinarsi. Si corre il rischio, pertanto, di dover rimanere lontani da casi per un triennio, anche in considerazione del fatto che essendo stato realizzato l'anno scorso un piano di mobilità a livello nazionale sul 100% dei posti disponibili, compresi quelli assegnati ai neo assunti in ruolo nella fase B e C da GAE, i posti che rimarranno disponibili per le prossime operazioni di mobilità saranno **a dir poco irrisori se non del tutto inesistenti.**

Inoltre, **cosa ancor più grave, quasi a voler disconoscere le innumerevoli pronunce dei Tribunali del Lavoro di molte regioni d'Italia**, ed a voler ancora una volta reiterare comportamenti discriminatori, anche nel nuovo accordo sulla mobilità il servizio svolto nelle scuole paritarie non verrà valutato, sebbene, come detto, la magistratura investita di tale problematica abbia sentenziato l'equiparazione del servizio svolto nei due tipi di scuola, ordinando all'Amministrazione già per la mobilità dell'anno precedente di inserire nel punteggio dei docenti anche quello relativo al servizio nelle paritarie. Pertanto, la ricorrente che vanta **9 punti (o 18 se, come l'accordo prevede per la mobilità 2017, si attribuirà il punteggio pieno e non dimezzato al servizio preruolo)** per tre anni di servizio svolto nelle paritarie, non potrà utilizzarlo neanche per questa mobilità, aggravando ulteriormente la propria posizione in maniera irrimediabile. Ed escludendo ancora una volta l'attribuzione del punteggio per il servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie, riconoscendolo invece per gli istituti statali addirittura in modo completo e non dimezzato, si continuerebbe a perpetrare la violazione della disposizione di rango primario di cui all'art.2, comma 2, DL 255/2001 nella parte in cui impone di valutare i servizi di insegnamento prestati dal 10 Settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Ciò premesso la prof.ssa Altieri, **in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc** chiede che, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti (auspicando nel minor tempo possibile), vengano accolte le seguenti:



Conclusioni

- 1) Preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, **sospendere l'assegnazione definitiva** operata illegittimamente dal MIUR ai danni della ricorrente, presso L'USR della Lombardia, ordinando l'assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Provinciale della Calabria ambito territoriale della provincia di Cosenza e/o comunque adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio di merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- 2) Dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria di mobilità a.s. **2016/2017** del servizio di insegnamento svolto nell'istituto paritario IGEA Centro Studi Europa 2000, con sede in Castrovillari (CS) per gli anni dal 2007 al 2010 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 secondo cui il "servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e quindi ordinare alle amministrazioni convenute di integrare il punteggio 18 con altri punti 9 relativo agli anni dal 2007 al 2010;
- 3) Nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'U.S.R. della Lombardia ambito 00024 assegnando anche provvisoriamente la ricorrente nell'ambito territoriale Calabria provincia di Cosenza 0006 e/o comunque adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo in attesa della definizione del giudizio di merito ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- 4) Dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio conseguito presso la Scuola Paritaria Europa 2000 anche per la **ricostruzione della carriera che la docente dove effettuare;**



- 5) In via gradata, dichiarare il diritto della ricorrente al riesame della domanda di assegnazione degli ambiti territoriale nazionali nel rispetto del criterio dell'attribuzione dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase c con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla successiva fase d, che pertanto, non possono scavalcarli;
- 6) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto sopra esposto in premessa, ove del caso sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1 comma 108 della L. 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016 convertito in L. 89/2016 art. 1 bis – sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 tra quelli provenienti dalle GM concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE; sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 e tra questi, in particolare, quelli provenienti dalle GAE – per contrasto con gli artt. 3,4,36,e 97 della Costituzione;
- 7) Sempre in via preliminare, pur ritenendo che non vi sarebbe necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli abiti provinciali richiesti dalla ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in sovrannumero e quindi senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità, tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati e cioè dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso del 2012 nonché quella della fase D della procedura di mobilità così come indicati nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'anno scolastico 2016/2017 della Scuola Secondaria di II grado pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza in data 13/08/2016 (senza indirizzo), nonché del punteggio e della precedenza reclamati e, quindi, dei sigg.ri: Carbonara Francesco, Cetera Carmela, Palermo Georgia, Perri Antonio, Santo Maria Antonietta, qualora codesto on. le Giudice ritenga necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei medesimi, **autorizzare la notifica ex art.151 cpc (derogando alle formalità previste dall'art. 150 cpc) mediante pubblicazione**



del ricorso nel sito del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;

- 8) In ogni caso adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente e a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio di merito;
- 9) Nel merito ritenere e dichiarare – anche previa disapplicazione del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data ,in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1 comma 108 della L. 107/2015,anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016 convertito in L. 89/2016,art. 1 bis – il diritto della prof.ssa Altieri all'assegnazione in via definitiva innanzitutto nell'ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali ,nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine 0006 poi 0005, 0003, 0004)
- 10) Dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria di mobilità a.s. **2016/2017** del servizio di insegnamento svolto nell'istituto paritario IGEA Centro Studi Europa 2000, con sede in Castrovillari (CS) per gli anni dal 2007 al 2010 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 secondo cui il “servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” e quindi ordinare alle amministrazioni convenute di integrare il punteggio 18 con altri punti 9 relativo agli anni dal 2007 al 2010;
- 11) Dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio conseguito presso la Scuola Paritaria Europa 2000 anche per la **ricostruzione della carriera che la docente dove effettuare;**
- 12) Dichiarare il diritto della ricorrente al riesame della domanda di assegnazione degli ambiti territoriale nazionali nel rispetto del criterio dell'attribuzione dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase c con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla



successiva fase d, che pertanto, non possono scavalcarli;

13) Assumere ogni conseguente decisione in ordine al risarcimento del danno .

14) Condannare il MIUR e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al pagamento delle spese e competenze di lite.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e conseguentemente il contributo dovuto è di € 259,00.

Si allega:

1) Procura a lite; **2)** Copia contratto di lavoro datato 01.12.2015; **3)** copia domanda mobilità assegnazione ambito nazionale; **4)** copia bollettino trasferimenti scuola II grado provincia di Cosenza; **5)** copia O.M. n. 241/16 dell'08.04.2016; **6)** copia CCNI mobilità 2016/2017 del 08.04.2016; **7)** copia contributo unificato € 259,00; **8)** copia Mail MIUR notifica assegnazione sede; **9)** copia ord. R.G. 535/2016 T. Lav. Caltagirone; **10)** copia ord. R.G. 5890/2016 T. Lav. Trani; **11)** copia ord. R.G. 8749/2016 T. Lav. Taranto; **12)** copia ord. R.G. 17451/2016 T. Lav. Napoli; **13)** copia sent. R.G. 6780/2016 TAR Lazio; **14)** copia ordinanza T. Lavoro Ravenna n. 3684/2016 del 16.11.2016; **15)** copia ordinanza T. lavoro Milano n. 6202/2016 R.G. Del 20.07.2016; **16)** copia art. Tecnica della Scuola; **17)** Copia sent. Giudice del Lavoro – Trib. Milano del 12 gennaio 2017; **18)** autocertificazione situazione di famiglia; **19)** certificato servizi prestati scuola paritaria.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre anche in virtù della eventuale avversa costituzione.

Salvis juribus.

Castrovillari, 02.02.2017

Avv. Vincenzo Mari



